

Croce Rossa Italiana
Il Commissario Straordinario



Croce Rossa Italiana

Protocollo CRI/CC/...689/3/4...

del. 20/10/2011

all.1

**Oggetto: Riordino dell'Associazione Italiana
della Croce Rossa.**

Ai Commissari Regionali

Ai Direttori Regionali

Loro Sedi

Si trasmette, in allegato alla presente, per opportuna conoscenza, lo schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa ai sensi dell'art.2 della legge 4 novembre 2010, n.183, diramato in data odierna alle OO.SS. come da richiesta del Ministero della Salute.

Al riguardo si evidenzia che trattasi di una bozza non definitiva e pertanto suscettibile di variazioni nel corso dell'iter di approvazione.

Si segnala, altresì, che sarà cura degli scriventi organizzare al più presto un incontro per una ampia discussione del testo e delle modalità applicative.

Cordiali saluti

Dott.ssa Patrizia Ranaldi

Avv. Francesco Rocca

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

VISTO in particolare l'articolo 2 della citata legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, con cui è stato istituito il Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

RITENUTO necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa al fine di conseguire, attraverso un riordino strutturale, economie nell'attività di amministrazione, gestione e controllo, nonché di incrementare e migliorare la qualità dei servizi resi;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e della difesa;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Natura e articolazione territoriale

1. L'Associazione italiana della Croce Rossa, ente pubblico non economico, è costituita dal Comitato centrale e dai Comitati regionali che svolgono i compiti di cui all'articolo 2.
2. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 30 settembre 2011 assumono **la natura** giuridica associativa di diritto privato e **sono disciplinati** dalle norme del titolo II del libro I del codice civile. La costituzione di ulteriori Comitati locali o provinciali è deliberata dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Consiglio direttivo regionale, cui consegue **la costituzione con atto pubblico e la richiesta di riconoscimento** della personalità giuridica **ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361**. I soci dei Comitati locali e provinciali sono soci della CRI.
3. I Comitati locali e provinciali subentrano nei rapporti attivi e passivi relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI, comprese quelle con enti locali e organi del Servizio sanitario nazionale. La CRI, in ogni caso, cura fino al 30 giugno 2012 l'esecuzione delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dei Comitati locali e provinciali.
4. La CRI con proprio regolamento interno determina lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali e le modalità di affiliazione dei Comitati medesimi. **I Comitati locali e provinciali che intendano caratterizzarsi come organizzazioni di volontariato ed iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei requisiti stabiliti dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n.266, nonché dalle disposizioni regionali o provinciali di riferimento in materia.**
5. **A seguito della privatizzazione di cui al comma 2, i Comitati locali e provinciali non possono usufruire di finanziamenti statali finalizzati al loro funzionamento, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in favore delle associazioni di volontariato.**

